



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Comune di Cotignola**

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 26/02/2019

### OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019

L'anno (2019) addì ventisei (26) del mese di febbraio alle ore 20:30 in Cotignola presso la Residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e con avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti n. 10 assenti n. 3 Consiglieri come segue:

nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
01	Sindaco: Piovaccari Luca	X		12	Cassani Samuel	X	
02	Folli Stefano	X		13	Foschini Stefano		X
03	Savini Melissa		X				
04	Bismuti Elisa	X					
05	Mingazzini Matteo	X					
06	Geminiani Martina	X					
07	Monti Laura	X					
08	Fiori Stefano	X					
09	Visentin Claudia	X					
10	Ricci Piccioni Ilaria		X				
11	Baldini Gaetano	X					

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Gironella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luca Piovaccari, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Geminiani Martina, Bismuti Elisa, Baldini Gaetano.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

## OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019

Udita la discussione che viene trascritta e conservata agli atti insieme alla deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2018 ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 come modificato in base alla nota di aggiornamento approvata con delib. Di G.C. 99 del 15/11/18"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 20/12/2018 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2019 / 2021"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21/12/18 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 / 2021 - Parte contabile";

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...."*;

Richiamati, in particolare, i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 21/03/2014 e ss.mm.i.;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:

- al comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ..."*;
- al comma 652 è disposto che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- al comma 653 ai sensi del quale *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*, (comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);
- al comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ..."*;
- al comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;

- al comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*” ;
- al comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*” ;

Visto il DPR n. 158/1999 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

Visto il Piano Economico Finanziario 2019 approvato con delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 80 del 10 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011 con il quale è stato approvato per il Comune il Piano Finanziario 2019, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione di rifiuti urbani;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2019 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Cotignola ammonta ad € 243,1;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

Considerato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 1.509.804,15 al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 tali da coprire integralmente, con l'entrata TARI, i costi sostenuti di € 1.364.904,89, e precisamente:

Totale PEF (netto quota ten	
quota terremoto (fuori camp	
costo fondo incentivante L.F	
CARC stimato compresa IV	
<b>TOTALE (servizio + CARC</b>	
importo inesigibili (4,5%)	
Percentuale utenze domestic	

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe TARI 2019 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 51,71% per le utenze domestiche e pari al 48,29% per le utenze non domestiche e vista l'elaborazione di Hera S.p.A. – attuale Gestore del Servizio Rifiuti – effettuata sulla scorta della banca dati TARI 2017;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2018, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA, fatto salvo per quelle categorie per le quali in vigore del previgente prelievo erano stati utilizzati coefficienti con valori inferiori o superiori rispettivamente ai valori minimi e massimi individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, usufruendo anche della possibilità, introdotta al comma 652 della Legge 147/2013 con l'art. 2 – comma 1 lettera e-bis – del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208), di adottare, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- il tributo provinciale sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Richiamato l'indirizzo espresso dalla Giunta Unione del 13 dicembre 2018 con cui questa propone, ai Consigli dei Comuni appartenenti all'Unione della Bassa Romagna, la prosecuzione dell'affidamento alla società Hera S.p.A. del servizio di riscossione TARI per l'anno 2019, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento, indirizzo ribadito nell'atto di Consiglio dell'Unione n.59 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio 2019 - 2021 dell'Unione;

Visto l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, che consente ai Comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo;

Ritenuto opportuno confermare, in ordine al servizio di riscossione TARI, quanto proposto dalla Giunta Unione, delegando la stessa ad approvare un'unica convenzione con cui si provvede all'affidamento del servizio di riscossione TARI alla società Hera, per l'anno 2019 per tutti i comuni dell'Unione della bassa Romagna;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come confermato dalla nota dell'ANCI Emilia-Romagna prot. 634 del 7/12/2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 28, del 2 febbraio 2019, con cui è stato prorogato al 31 marzo 2019, il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione;

Presenti n. 10, votanti n. 10;

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Baldini e Cassani del gruppo Movimento 5 Stelle – Cotignola);

## **DELIBERA**

- di definire il costo complessivo per la determinazione delle tariffe TARI 2019, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

Totale PEF (netto quota ten	
quota terremoto (fuori camp	
costo fondo incentivante L.F	
CARC stimato compresa IV	
<b>TOTALE (servizio + CARC</b>	
importo inesigibili (4,5%)	
Quantità utenze deperiti	

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della TARI 2019 di cui all'Allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, compresi i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati ai fini della loro determinazione;
- di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- di contabilizzare l'entrata derivante dalla TARI stimata in € 1.509.804,15 (€ 1.364.904,89 + 144.899,26) al Titolo 1 – tipologia 101 – cat. 60 – cap. 0005CA(Tasse) articolo 1202 (Tassa smaltimento rifiuti) CDR016 CGD086 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
- di contabilizzare l'entrata derivante dal trasferimento dello Stato conto "tassazione scuole" di € 3.291,15 al Titolo 2 – tipologia 101 – cat. 1 – cap. 0015CA (Contributi e trasferimenti dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) CDR042 CDG086del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
- di contabilizzare l'entrata derivante dal contributo sulla linea LFB1 per trasformazione dei servizi orientati alla tariffazione puntuale di € 8.702,00 al Titolo 2 – tipologia 101 – cat. 1 – cap. 0015CA (Contributi e trasferimenti dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) CDR042 CDG086 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
- di contabilizzare la posta in entrata ed in uscita relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente stimata in € 68.245,24 rispettivamente al Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" e al Titolo 7 "Spese per conto terzi e partite di giro" del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
- di dare atto che stante la composizione del Piano Economico Finanziario dove sono computati € 61.420,72 di inesigibili recuperati nella tariffa, e tenuto conto del trend degli incassi sulla gestione 2018, nonché dell'attività di recupero evasione avviata e della relativa previsione in termini di accertamento e incasso, si rinviene la necessità di iscrivere in bilancio il "fondo crediti di dubbia esigibilità" (di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 267/2000 coordinato con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 118/2011) per l'importo di € 105.970,48 al Cap 8998CA/8998 CDR014 CDG 015;
- di confermare, in ordine al servizio di riscossione TARI, quanto proposto dalla Giunta Unione, delegando la stessa ad approvare un'unica convenzione con cui si provvede all'affidamento del servizio di riscossione TARI alla società Hera, per l'anno 2019, per tutti i Comuni dell'Unione della Bassa Romagna, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Inoltre;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione;

Presenti n. 10, votanti n. 10;

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Baldini e Cassani del gruppo Movimento 5 Stelle – Cotignola);

## **DELIBERA**

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Piovaccari Luca

Il Segretario Generale

Dott.ssa Fabiola Gironella

---

## UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/anno
1	0,80	0,95	0,566	81,207
2	0,94	1,68	0,666	143,608
3	1,05	2,05	0,743	175,236
4	1,14	2,39	0,807	204,300
5	1,23	3,01	0,871	257,298
6 o più	1,30	3,44	0,920	294,055

## UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria		kc	kd	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1-1A	musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,57	3,90	0,692	1,224
1-1B	associazioni	0,44	2,96	0,534	0,929
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,74	0,522	1,174
3-3norm.0 (da 0 a 2000 mq)	autorimesse, magazzini	0,60	5,85	0,729	1,836
3-3norm.1 (oltre 2000 mq)	autorimesse, magazzini	0,48	3,51	0,584	1,102
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,36	0,923	1,996
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,777	1,638
6-6.0 (da 0 a 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	0,51	4,38	0,619	1,375
6-6.1 (oltre 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	0,39	3,27	0,470	1,026
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,24	1,991	4,156
8	Alberghi senza ristorante	1,18	8,39	1,433	2,633
9	Case di cura e riposo	1,00	8,91	1,214	2,797
10	Ospedale	1,29	10,10	1,566	3,170
11-11A	uffici, agenzie	1,52	12,10	1,845	3,798
11-11B	studi professionali	1,23	11,48	1,498	3,603
12	Banche ed istituti di credito	0,92	7,55	1,111	2,368
13-13A	abbigliamento, calzature	1,12	10,41	1,360	3,268
13-13B	librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli	1,36	11,06	1,650	3,472
13-13C	distributori automatici, gioiellerie	0,87	10,41	1,056	3,268
14-14A	edicole, tabaccai, plurilicenze	1,80	11,84	2,186	3,716
14-14B	farmacie	2,28	15,20	2,764	4,771
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,05	7,02	1,275	2,203
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,20	14,86	2,671	4,664
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	9,74	1,324	3,057
18-18A	falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	1,13	7,92	1,372	2,486
19-19A	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	8,15	1,324	2,558
20-20norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività industriali	1,09	5,97	1,324	1,874
20-20norm.1 (da 2001 a 8000 mq)	attività industriali	0,97	3,73	1,175	1,171
20-20norm.2 (da 8001 a 15000 mq)	attività industriali	0,80	3,20	0,970	1,004
20-20norm.3 (oltre 15000 mq)	attività industriali	0,66	2,26	0,799	0,709
21-21norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività artigianali	1,09	6,80	1,324	2,134
21-21norm.1 (oltre 2000 mq)	attività artigianali	0,97	3,71	1,175	1,164
22-22.0 (da 0 a 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	5,71	45,86	6,935	14,395
22-22.1 (oltre 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	4,44	41,00	5,389	12,869
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,00	42,80	6,071	13,434
24-24.0 (da 0 a 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	3,96	44,05	4,809	13,826
24-24.1 (oltre 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	3,96	23,95	4,809	7,517
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	21,95	3,351	6,890
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,85	3,169	6,858
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	4,00	53,30	4,854	16,730
28	Ipermercati di generi misti	3,49	26,00	4,235	8,161
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,03	31,46	6,105	9,875
30	Discoteche, night club, sale giochi	1,91	13,48	2,319	4,231





Il presente verbale, letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Piovaccari Luca

Il Segretario Generale

Dott.ssa Fabiola Gironella

---